Repertorio n. _____ Fasc. n. _____/2001

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA TABELLA "ALLEGATO B" AL D.P.R. N. 642 DEL 26.10.1972 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

CONVENZIONE

TRA LA REGIONE TOSCANA E LE PROVINCE DI FIRENZE LIVORNO E PISA PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LA GESTIONE DELLA S.G.C. FI-PI-LI, COME PREVISTO DALLA DELIBERA DI CONSIGLIO REGIONALE DEL 19.12.2000 N. 274 (PUNTO 9)

L'anno duemiladue (2002) addì 21 marzo in Pisa, in una sala della Sede della Provincia di Pisa, P.za Vittorio Emanuele, 11;

FRA I SOTTOSCRITTI

- **Arch. Andrea Tucci**, nato a Rignano sull'Arno (FI) il 6.10.1951 C.F. TCCNDR51R06H286A non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente, legale rappresentante della Regione Toscana, con sede in Firenze, via Cavour n. 18 ;

- **Dott. Antonio Sette,** nato a Casamassima (BA) il 27.09.1961, C.F. STTNTN61P27B923Y non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale, legale rappresentante della Provincia di Firenze, con sede in Firenze, Via Cavour n. 1 (C.F. 80016450480 – P.I. 01709770489;

- **Ing. Luca Della Santina** , nato a Pontedera il 06.05.1955, C.F. DLLLCU55E06G843G non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente, legale rappresentante della Provincia di Pisa,

con sede in Pisa, P.zza Vittorio Emanuele 11;

- **Ing.. Carlo Pierobon**, nato a Cascina (PI) il 09.11.1945 C.F. PRBCRL45S09B950M, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente, legale rappresentante della Provincia di Livorno, con sede in Livorno, P.zza Grande;

PREMESSO:

- che in base all'art. 101 D.Lgs.vo 112/98 le strade ed autostrade, già appartenenti al demanio statale, non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite al demanio delle Regioni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, al demanio degli enti locali, con apposita legge regionale;
- che con Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 461 e con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.09.2001 è stata individuata la rete autostradale e stradale di interesse nazionale;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio del 21/02/2000 e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.09.2001 sono state trasferite alle Regioni le strade non comprese nella rete autostradale e stradale dichiarata di interesse nazionale con D. Lgs.vo 461/99 come modificato dal D.P.C.M.21.09.2001 citato;
- che la strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li, non è compresa nell'elenco delle strade e autostrade di interesse nazionale e, pertanto, rientra nell'elenco delle strade trasferite al demanio regionale, di cui ai DPCM del 21/02/2000 e del 21.09.2001 citati;
- che l'art. 22 comma 2, della Legge Regionale 1 dicembre 1998 n. 88, di attuazione del d.lgs. 112/98, stabilisce che la Regione provvede alla individuazione della rete stradale e autostradale regionale e provinciale e delle risorse da assegnare alle Province, con deliberazione del Consiglio Regionale;
- che la Delibera del Consiglio regionale n. 274 del 19/12/2000, di attuazione della L.R. 88/98, ha individuato la Fi- Pi- Li quale strada da trasferire al demanio regionale e ha

demandato ad un Tavolo Congiunto Giunta Regionale – Province interessate la definizione della programmazione degli interventi su detta strada nonché la stipula di una convenzione per la ripartizione dei compiti tra gli Enti interessati;

- che l'art. 23 comma 1 lett. "a" l. r. 88/98 attribuisce alle Province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade regionali;
- che il disposto di cui al comma 3 dell'art.23 citato prevede che "Sono delegate alle Province le funzioni concernenti le strade regionali attribuite agli Enti proprietari della strada dalla legislazione vigente.";
- che l'art. 30 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.vo del 18.8.2000 n. 267) stabilisce che con apposite convenzioni gli enti locali, al fine di garantire lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, possano prevedere la delega di funzioni a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio in data 22/12/2000 sono stati trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;
- che con D.G.R. n. 72 del 29/01/2001 è stato istituito il Tavolo Congiunto Giunta Regionale - Province di Firenze, Livorno e Pisa per la programmazione degli interventi sulla S.G.C. Fi-Pi-Li, nonché il Gruppo Tecnico per il Tavolo Congiunto, con il compito della preparazione tecnica dei lavori del Tavolo Congiunto;
- che nella riunione del Tavolo Congiunto Regione Toscana - Province di Firenze, Livorno e Pisa del 06/09/2001 è stato concordato che:

a) la manutenzione e la gestione amministrativa di tutto il tracciato venga affidata ad un'unica provincia, provincia da individuarsi tra Firenze e Pisa in quanto Livorno, in relazione alla minore estesa, ha più volte manifestato il proprio disinteresse ad assumere la gestione della strada in parola;

demandato ad un Tavolo Congiunto Giunta Regionale – Province interessate la definizione della programmazione degli interventi su detta strada nonché la stipula di una convenzione per la ripartizione dei compiti tra gli Enti interessati;

- che l'art. 23 comma 1 lett. "a" l. r. 88/98 attribuisce alle Province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade regionali;
- che il disposto di cui al comma 3 dell'art.23 citato prevede che "Sono delegate alle Province le funzioni concernenti le strade regionali attribuite agli Enti proprietari della strada dalla legislazione vigente.";
- che l'art. 30 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.vo del 18.8.2000 n. 267) stabilisce che con apposite convenzioni gli enti locali, al fine di garantire lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, possano prevedere la delega di funzioni a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio in data 22/12/2000 sono stati trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;
- che con D.G.R. n. 72 del 29/01/2001 è stato istituito il Tavolo Congiunto Giunta Regionale - Province di Firenze, Livorno e Pisa per la programmazione degli interventi sulla S.G.C. Fi-Pi-Li, nonché il Gruppo Tecnico per il Tavolo Congiunto, con il compito della preparazione tecnica dei lavori del Tavolo Congiunto;
- che nella riunione del Tavolo Congiunto Regione Toscana - Province di Firenze, Livorno e Pisa del 06/09/2001 è stato concordato che:

a) la manutenzione e la gestione amministrativa di tutto il tracciato venga affidata ad un'unica provincia, provincia da individuarsi tra Firenze e Pisa in quanto Livorno, in relazione alla minore estesa, ha più volte manifestato il proprio disinteresse ad assumere la gestione della strada in parola;

b) l'affidamento della gestione della strada alla Provincia di Firenze comporti una assegnazione di personale che sia determinata in base alla estensione chilometrica di competenza di ciascuna Provincia e, pertanto, che il personale per la gestione della strada in parola sia così composto: 13 unità (già destinate alla Provincia di Firenze), 13 unità provenienti dalla Provincia di Pisa, 3 unità provenienti dalla Provincia di Livorno; la monetizzazione, così come previsto dalla D.C.R. n. 274 del 19/12/2000, avverrà nella misura, per ciascuna unità, di ∈ 45.332,06 (£ 87.775.102) oltre a ∈ 10.916,42 (£ 21.137.142). per spese di funzionamento;

c) i fondi per la manutenzione della S.G.C. FI-PI-LI siano i seguenti: ∈ 30.987,41 (£ 60 milioni) per km per anno, assegnati direttamente dallo Stato in attuazione del DPCM 22/12/2000 ed ulteriori ∈ 30.987,41 (£ 60 milioni) per km per anno che saranno assegnati dalla Regione alla Provincia;

- che in data 27 settembre 2001 l'ANAS e la Regione Toscana, in accordo con le Province di Firenze, Livorno e Pisa, hanno stipulato una convenzione con la quale è state affidata ad ANAS la gestione tecnica della S.G.C. Fi-Pi-Li, per il periodo compreso tra l' 01.10.2001 al 31.03.2002. A tal fine si è proceduto alla seguente destinazione di risorse:

- ∈1.549.370 (£ 3 miliardi) alla manutenzione ordinaria,
- ∈2.065.830 (£ 4 miliardi) alla manutenzione straordinaria;
- ∈ 516.460 (£ 1 miliardo) per le opere di pronto intervento che si rendessero necessarie;
- ∈ 113.620 (£.220 milioni) all'ANAS quale corrispettivo per l'esecuzione delle attività di cui sopra comprensive di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza;

- che la Provincia di Firenze con nota dell'Assessore alla Viabilità, Trasporti e Protezione civile n.58072 del 08/09/2001 ha manifestato la disponibilità ad assumere l'impegno alla gestione tecnica e amministrativa di tutta l'arteria in parola;
- dato atto che, in attuazione di quanto concordato nella riunione del Tavolo Congiunto Giunta

Regionale – Province di Firenze, Livorno e Pisa del 06/09/2001 e della citata nota della Provincia di Firenze n. 58072 del 08/09/2001, occorre procedere alla stipula della Convenzione prevista dalla D.C.R. n. 274 del 19/12/2000 per la gestione unitaria della manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento e per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla S.G.C. Fi-Pi-Li per un totale di km 97,666, come risulta dal verbale di consegna del 28/09/2001, comprese le pertinenze e gli accessori relativi:

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STABILISCONO:

ART. 1

Le Province di Livorno e Pisa, in accordo con la Regione Toscana, delegano alla Provincia di Firenze che accetta, lo svolgimento dei compiti di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, pronto intervento e l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione della S.G.C. Fi-Pi-Li per un totale di km 97,666 comprese le pertinenze e gli accessori relativi.

La Provincia di Firenze assicura la sorveglianza ed il controllo sull'intera rete stradale in parola, compresi gli svincoli (così come individuati nell'allegata cartografia), al fine di garantire la sicurezza della circolazione.

Nell'ambito della manutenzione ordinaria la Provincia di Firenze deve, altresì, assicurare il servizio stagionale di sgombro neve.

ART. 2

Nel rispetto e nei limiti di cui al D. Lgs. 112/98, alla L.R. 88/98 artt. 3, 4, 22 e 23, e sulla base dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000, la Provincia di Pisa e la Provincia di Livorno, con il consenso della Regione Toscana, delegano alla Provincia di Firenze i poteri relativi all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente, ivi compreso il rilascio di permessi, autorizzazioni e concessioni, salvo quanto previsto dal comma 3 bis dell'art. 23 della legge regionale citata.

L'Amministrazione Provinciale di Firenze provvede immediatamente a comunicare agli enti interessati i provvedimenti adottati.

La Provincia di Firenze gestisce tutti gli atti relativi a licenze, autorizzazioni, concessioni pubblicitarie nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 22 lett. d) ed e) di cui alla legge regionale citata.

Ferma restando la competenza della Provincia di Firenze in ordine all'istruttoria nei procedimenti di rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni ecc., e all'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi, la presentazione delle domande avviene presso gli uffici amministrativi della Provincia nel cui territorio il provvedimento amministrativo è destinato a produrre effetti.

A tal fine vengono costituiti appositi sportelli presso gli uffici amministrativi delle Province di Pisa e Livorno.

I proventi derivanti dall'esercizio di dette funzioni sono introitati dalla Provincia di Firenze che li destina allo svolgimento dei compiti di manutenzione della FI- PI- LI.

Si precisa che le concessioni pubblicitarie potranno essere gestite dalla Provincia di Firenze direttamente o a mezzo concessionario.

ART. 3

La Provincia di Firenze provvede alla gestione delle situazioni di emergenza e di necessità di pronto intervento, ponendo in essere tutti gli atti ritenuti necessari ed informando immediatamente la regione e le province interessate, le quali si impegnano a fornire tutta la collaborazione necessaria per il ripristino della situazione di normalità.

La Provincia di Firenze adotta inoltre tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per garantire la sicurezza del traffico.

ART. 4

Tutti gli accordi di cui alla presente convenzione decorrono a far data dal 01/04/2002.

La durata della presente convenzione è di dieci anni con prima scadenza al 31/03/ 2012.

Le parti convengono che gli accordi di cui alla presente convenzione potranno essere rideterminati e/o precisati allo scadere del secondo anno e successivamente allo scadere dei successivi bienni.

Le disposizioni di cui alla presente convenzione si intendono confermate, laddove sei mesi prima di ciascuna scadenza biennale, nessuno dei soggetti interessati comunichi la propria intenzione di modificare l'accordo.

Il testo vigente alla scadenza si intende rinnovato nel caso in cui, sei mesi prima della scadenza dell'ultimo anno, nessun ente comunichi la volontà di non rinnovare l'accordo.

ART. 5

La Provincia di Firenze si impegna a individuare forme innovative di gestione degli interventi. di manutenzione che comprendano il monitoraggio delle condizioni dell'infrastruttura; la Provincia di Firenze, sentito il Tavolo Congiunto di cui alla D.G.R. 72/01, procederà alla programmazione ed alla realizzazione di tali interventi.

ART. 6

La Provincia di Firenze è autorizzata con il presente atto alla progettazione di un global service e/o altre innovative forme di gestione ed al suo/loro successivo affidamento, tramite apposita gara, per l'aggiudicazione dei lavori e dei servizi. La Provincia di Firenze è pienamente autonoma ed unica responsabile per ciò che riguarda le modalità di scelta del contraente.

La vigilanza sulla esecuzione dei lavori e le operazioni di collaudo sono effettuati a cura della Provincia di Firenze.

ART. 7

I criteri generali per lo svolgimento dei compiti di manutenzione ordinaria vengono definiti e le opere di manutenzione straordinaria vengono programmate dalla Provincia di Firenze,

sentito il Tavolo Congiunto Regione Toscana Province di Firenze, Livorno e Pisa, di cui alla D.G.R. 72/2001 citata.

Il Tavolo congiunto si riunisce in via straordinaria per motivi di necessità ed urgenza, laddove uno dei soggetti della presente convenzione ne faccia formale richiesta; in tal caso la richiesta deve essere inviata a ciascuno degli enti interessati.

ART. 8

La Provincia di Firenze si renderà inoltre garante che il personale destinato allo svolgimento dell'attività di gestione mantenga i necessari obblighi di riservatezza per tutto quanto attiene alle informazioni, cognizioni e documenti dei quali verrà comunque a conoscenza.

ART. 9

La Provincia di Firenze redige annualmente una relazione tecnico - contabile in ordine allo stato di attuazione dei lavori e dei relativi oneri. Ogni quadrimestre detta relazione verrà esposta, per il periodo di riferimento, dinanzi al Tavolo Congiunto.

ART. 10

La Provincia di Firenze esonera la Regione Toscana e le Province di Pisa e Livorno da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, assumendo qualunque responsabilità anche derivante da modifiche progettuali, da chiunque richieste, e anche se derivanti da ridotta copertura finanziaria.

ART. 11

Per l'esercizio 2002, la Regione Toscana attribuisce alla Provincia di Firenze, l'importo di €23.240,56 /km (£ 45 milioni)/km pari a 9/12 di € 30.987,41/Km (£ 60 milioni)/km per km 97,666, entro il 30. 04.2002.

Le Province di Livorno e Pisa trasferiscono, entro 30 (trenta) giorni dall'effettivo accreditamento delle somme presso la Tesoreria provinciale, le quote ad esse assegnate

nell'ambito del capitolo dello Stato " Manutenzione ordinaria " per un importo pari a ∈ 30.987.41/km (60 milioni)/km per i km di rispettiva competenza, e quindi km 15,593 per la Provincia di Livorno e km 52,073 per la Provincia di Pisa.

ART. 12

Per i successivi esercizi la Regione Toscana attribuisce alla Provincia di Firenze l'importo di ∈ 30.987,41/km (£ 60 milioni)/km con le seguenti modalità:

- attribuzione del 50% dell'importo sopra indicato entro il 28 febbraio di ciascun anno;
- attribuzione del restante importo entro il 30 giugno di ciascun anno.

Le Province di Pisa e Livorno attribuiscono alla Provincia di Firenze ∈ 30.987,41/km (£ 60 milioni/km) per i km di rispettiva competenza, entro 30 (trenta) giorni dall'effettivo accredito delle somme presso la tesoreria provinciale.

ART. 13

Con riguardo alla monetizzazione del personale, le Province di Livorno e Pisa trasferiscono alla Provincia di Firenze le quote per l'anno 2002, attribuendo a ciascuna unità e per ogni anno ∈ 56.248,48 (pari £ 108.912.244); in particolare, la Provincia di Livorno trasferisce n.3 unità per un importo di ∈ 168.745,44 (pari a £ 326.736.732); la Provincia di Pisa n. 13 unità per un importo di ∈ 731.230,24 (pari a £ 1.415.859.172); il trasferimento delle risorse monetarie avviene entro 30 (trenta) giorni dall'effettivo accredito delle somme presso la tesoreria provinciale.

ART. 14

La Provincia di Firenze si impegna a presentare un rendiconto triennale relativamente ai fondi ricevuti per la gestione di cui al presente atto e alla destinazione degli stessi fondi.

nell'ambito del capitolo dello Stato " Manutenzione ordinaria " per un importo pari a ∈ 30.987.41/km (60 milioni)/km per i km di rispettiva competenza, e quindi km 15,593 per la Provincia di Livorno e km 52,073 per la Provincia di Pisa.

ART. 12

Per i successivi esercizi la Regione Toscana attribuisce alla Provincia di Firenze l'importo di ∈ 30.987,41/km (£ 60 milioni)/km con le seguenti modalità:

- attribuzione del 50% dell'importo sopra indicato entro il 28 febbraio di ciascun anno;
- attribuzione del restante importo entro il 30 giugno di ciascun anno.

Le Province di Pisa e Livorno attribuiscono alla Provincia di Firenze ∈ 30.987,41/km (£ 60 milioni/km) per i km di rispettiva competenza, entro 30 (trenta) giorni dall'effettivo accredito delle somme presso la tesoreria provinciale.

ART. 13

Con riguardo alla monetizzazione del personale, le Province di Livorno e Pisa trasferiscono alla Provincia di Firenze le quote per l'anno 2002, attribuendo a ciascuna unità e per ogni anno ∈ 56.248,48 (pari £ 108.912.244); in particolare, la Provincia di Livorno trasferisce n.3 unità per un importo di ∈ 168.745,44 (pari a £ 326.736.732); la Provincia di Pisa n. 13 unità per un importo di ∈ 731.230,24 (pari a £ 1.415.859.172); il trasferimento delle risorse monetarie avviene entro 30 (trenta) giorni dall'effettivo accredito delle somme presso la tesoreria provinciale.

ART. 14

La Provincia di Firenze si impegna a presentare un rendiconto triennale relativamente ai fondi ricevuti per la gestione di cui al presente atto e alla destinazione degli stessi fondi.

ART. 15

Sulla base di quanto disposto dall'art. 22 comma 1 lett. "b" L.R. 88/98, la Regione Toscana svolge funzioni di coordinamento e di controllo in ordine ai compiti e alle funzioni delegate.

ART.16

Le funzioni di programmazione, progettazione e costruzione sulla rete stradale in parola non formano oggetto della presente convenzione e, pertanto, dette funzioni sono esercitate dalle Regione Toscana e dalle Province di Firenze Pisa e Livorno in base alle rispettive competenze, ai sensi del disposto di cui all'art. 22 comma 1 , lett. "a" e "c", e art. 23, comma 2 della L.R. 88/98.

ART. 17

Ogni controversia relativa alla presente convenzione e alla sua interpretazione sarà sottoposta dalle parti al Tavolo Congiunto, ove si cercherà di addivenire ad una soluzione bonaria. Nel caso di mancato accordo sarà competente il Foro di Firenze.

ART. 18

La disciplina concernente la registrazione del presente atto è dettata dal T.U. approvato con DPR 26.04.1986 n.131 (registrazione in caso d'uso a tassa fissa).

Redatto in quadruplice originale.

Letto approvato e sottoscritto

Per la Regione Toscana: _____

Per la Provincia di Firenze: _____

Per la Provincia di Pisa: _____

nell'ambito del capitolo dello Stato " Manutenzione ordinaria " per un importo pari a ∈ 30.987.41/km (60 milioni)/km per i km di rispettiva competenza, e quindi km 15,593 per la Provincia di Livorno e km 52,073 per la Provincia di Pisa.

ART. 12

Per i successivi esercizi la Regione Toscana attribuisce alla Provincia di Firenze l'importo di ∈ 30.987,41/km (£ 60 milioni)/km con le seguenti modalità:

- attribuzione del 50% dell'importo sopra indicato entro il 28 febbraio di ciascun anno;
- attribuzione del restante importo entro il 30 giugno di ciascun anno.

Le Province di Pisa e Livorno attribuiscono alla Provincia di Firenze ∈ 30.987,41/km (£ 60 milioni/km) per i km di rispettiva competenza, entro 30 (trenta) giorni dall'effettivo accredito delle somme presso la tesoreria provinciale.

ART. 13

Con riguardo alla monetizzazione del personale, le Province di Livorno e Pisa trasferiscono alla Provincia di Firenze le quote per l'anno 2002, attribuendo a ciascuna unità e per ogni anno ∈ 56.248,48 (pari £ 108.912.244); in particolare, la Provincia di Livorno trasferisce n.3 unità per un importo di ∈ 168.745,44 (pari a £ 326.736.732); la Provincia di Pisa n. 13 unità per un importo di ∈ 731.230,24 (pari a £ 1.415.859.172); il trasferimento delle risorse monetarie avviene entro 30 (trenta) giorni dall'effettivo accredito delle somme presso la tesoreria provinciale.

ART. 14

La Provincia di Firenze si impegna a presentare un rendiconto triennale relativamente ai fondi ricevuti per la gestione di cui al presente atto e alla destinazione degli stessi fondi.

ART. 15

Sulla base di quanto disposto dall'art. 22 comma 1 lett. "b" L.R. 88/98, la Regione Toscana svolge funzioni di coordinamento e di controllo in ordine ai compiti e alle funzioni delegate.

ART.16

Le funzioni di programmazione, progettazione e costruzione sulla rete stradale in parola non formano oggetto della presente convenzione e, pertanto, dette funzioni sono esercitate dalle Regione Toscana e dalle Province di Firenze Pisa e Livorno in base alle rispettive competenze, ai sensi del disposto di cui all'art. 22 comma 1 , lett. "a" e "c", e art. 23, comma 2 della L.R. 88/98.

ART. 17

Ogni controversia relativa alla presente convenzione e alla sua interpretazione sarà sottoposta dalle parti al Tavolo Congiunto, ove si cercherà di addivenire ad una soluzione bonaria. Nel caso di mancato accordo sarà competente il Foro di Firenze.

ART. 18

La disciplina concernente la registrazione del presente atto è dettata dal T.U. approvato con DPR 26.04.1986 n.131 (registrazione in caso d'uso a tassa fissa).

Redatto in quadruplice originale.

Letto approvato e sottoscritto

Per la Regione Toscana: _____

Per la Provincia di Firenze: _____

Per la Provincia di Pisa: _____

Per la Provincia di Livorno: _____